

STATUTO**INDICE****INTRODUZIONE
ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo Pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

**PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI**

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Consiglio comunale
- Art. 9 – Competenze e attribuzioni
- Art. 10 – Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 11 – Commissioni consiliari
- Art. 12 – Attribuzioni delle commissioni
- Art. 13 – Consiglieri
- Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 15 – Gruppi consiliari
- Art. 16 – Giunta comunale
- Art. 17 – Elezione – prerogative – durata in carica – decadenza
- Art. 18 – Composizione
- Art. 19 – Funzionamento della Giunta
- Art. 20 – Attribuzioni
- Art. 21 – Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art. 22 – Sindaco
- Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 – Vicesindaco
- Art. 27 – Deleghes del sindaco

**Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****Capo I
Segretario comunale**

- Art. 28 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 29 – Attribuzioni gestionali
- Art. 30 – Attribuzioni consultive
- Art. 31 – Attribuzioni di sovrintendenza – direzione – Coordinamento
- Art. 32 – Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 33 – Vicesegretario

**Capo II
Uffici**

- Art. 34 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 35 – Struttura
- Art. 36 – Personale

**Titolo III
SERVIZI**

- Art. 37 – Servizi Pubblici Locali – Forme di gestione
- Art. 38 – Gestione in economia
- Art. 39 – Azienda speciale
- Art. 40 – Istituzione
- Art. 41 – S. p. A. a prevalente capitale pubblico locale
- Art. 42 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**Titolo IV
CONTROLLO INTERNO**

- Art. 43 – Principi e criteri
- Art. 44 – Revisore del conto

Art. 45 – Controllo di gestione

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE****Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE****Capo I
Organizzazione territoriale**

- Art. 46 – Organizzazione sovracomunale

**Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 47 – Partecipazione

**Capo I
Iniziativa politica e amministrativa**

- Art. 48 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 49 – Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

**Capo II
Associazione e Partecipazione**

- Art. 50 – Principi generali
- Art. 51 – Associazioni
- Art. 52 – Organismi di partecipazione
- Art. 53 – Incentivazione
- Art. 54 – Partecipazione alle Commissioni

**Capo III
Referendum – Diritti di accesso**

- Art. 55 – Referendum
- Art. 56 – Effetti del Referendum
- Art. 57 – Diritto di accesso
- Art. 58 – Diritto di informazione

**Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 59 – Statuto
- Art. 60 – Regolamenti
- Art. 61 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 62 – Ordinanze
- Art. 63 – Norme transitorie e finali

INTRODUZIONE

Lo Statuto che si presenta in questo volume è la elaborazione sistematica ed analitica di diverse tracce di ipotesi di Statuti elaborati dall'A. N. C. I. , dall'U. N. C. E. M. , e da diversi Comuni.

La Commissione per lo Statuto, appositamente incaricata, nel suo notevole lavoro di assemblaggio ha rivolto la sua attenzione ad un articolato che tenesse in particolare evidenza i Comuni di piccole dimensioni.

Ciò motiva alcune apparenti omissioni e limitazioni, ad esempio: l'esclusione di ogni riferimento ai dirigenti, il richiamo ad un unico revisore del conto; la mancata disciplina degli Organismi e delle Circostrizioni di decentramento.

Altra scelta metodologica è stata quella di elaborare un testo che non riproponga meccanicamente istituti che, pur fondamentali per l'Ente, già trovano nelle leggi articolata disciplina, evitando così un inutile appesantimento e la necessità di future modifiche statutarie in connessione alla evoluzione legislativa.

Si è voluto così confermare allo Statuto la sua natura di carta fondamentale e di atto specifico e precettivo, tenendo conto che la necessaria disciplina dei regolamenti completerà il mosaico normativo.

La predisposizione di fonti regolamentari come completamento del sistema normativo locale trova nella stessa legge 142 la sua fonte (art. 5) e consente, in sintonia con i principi statutarî, opportuni e celeri adeguamenti delle norme dell'ordinamento dell'Ente all'evoluzione dinamica dei bisogni della collettività.

Particolare attenzione è stata prestata alla normativa relativa alla partecipazione popolare, cercando di coniugare le notevoli possibilità di coinvolgimento dei cittadini nell'attività e nelle scelte dell'Ente, con l'esigenza di non irrigidire l'azione amministrativa dei Comuni.

Per una migliore lettura di questo Statuto, forniamo alcuni, ulteriori chiarimenti.

Nell'articolato non sono citati articoli di legge o leggi, né tanto meno sono stati trattati e riproposti gli istituti che nella legge hanno disciplina esaustiva.

Mancheranno pertanto, nell'articolato, riferimenti statutarî circa:

- le incompatibilità degli amministratori;
- l'obbligo dell'astensione degli amministratori nelle sedute;
- le cause di decadenza;
- la sfiducia costruttiva.

Tali fattispecie sono disciplinate, infatti, da leggi in vigore che troveranno una loro organica sistemazione nel Testo Unico della legge comunale e provinciale, previsto dalla legge n. 142.

Nel presente lavoro, mancano, ovviamente, le previsioni di figure dirigenziali, in quanto in questo Comune non vi sono dirigenti comunali.

Ne consegue che tutte le funzioni dirigenziali previste dagli articoli 51 - 2° e 3° comma e 52 della legge n. 142/1990 sono attribuite al segretario comunale con alcuni adattamenti derivanti dalla necessità di far fronte alla funzionalità di una ridotta consistenza della struttura.

Non vi è alcuna previsione per le circoscrizioni che, com'è noto, interessa gli Enti con oltre 30.000 abitanti.

ELEMENTI COSTITUTIVI*Art. 1**Principi fondamentali*

1. Il Comune di Villa di Tirano è Ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto e dei regolamenti d'attuazione dello stesso.

*Art. 2**Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri principali:

a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

*Art. 3**Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con gli altri Enti sovracomunali (Comunità Montana, ecc.), con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, con relativi vantaggi economici, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana, a Consorzi fra più Comuni ed alla Provincia.

*Art. 4**Territorio e sede comunale*

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Villa di Tirano Capoluogo e dalle località di Stazzona e Motta, storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 21, 40 confinante a Nord con la Confederazione Elvetica, ad Est con il Comune di Tirano, a Sud con i Comuni di Corteno Golgi (Bs) ed Aprica, ad Ovest con i Comuni di Teglio e Brianza.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capo luogo di Villa di Tirano.

4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

*Art. 5**Albo pretorio*

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale o da impiegato da lui delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio gonfalone ed il proprio stemma concessi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1972.

2. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie o nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal sindaco o da un rappresentante comunale appositamente delegato.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

•

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà ed ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano

previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge n. 142/1990.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui sopra non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione comprensoriale provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco, cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza, la formulazione dell'ordine del giorno sentita la Giunta, e la presidenza dei lavori, secondo le norme del regolamento.

2. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, l'avviso di convocazione viene portato a conoscenza dei singoli consiglieri almeno tre giorni liberi prima della data di adunanza.

3. Nel caso di urgenza il Consiglio comunale può essere convocato entro 24 ore.

4. Gli adempimenti previsti al 1° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, mediante votazione palese, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali su proposta del sindaco o dei Capigruppi.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono richiedere la partecipazione ai propri lavori del sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, i quali se invitati, sono tenuti ad intervenire, per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco o i consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

Attribuzione delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti

è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

– la nomina del presidente della Commissione; le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;

– forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

– metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolamentati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al sindaco del Comune, e si considerano perfette, efficaci ed irrevocabili per il solo fatto della loro presentazione.

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

2 bis. Ai sensi del presente statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, nel caso di inadempienza, da parte del consigliere, il recapito è la sede municipale (Municipio).

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Si intendono far parte della maggioranza i singoli Consiglieri e Gruppi consiliari che hanno votato a favore del documento programmatico.

Art. 16 Giunta comunale

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli

indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 17 Elezione-Prerogative –Durata in carica-Decadenza

1. La Giunta comunale viene eletta dal Consiglio nel proprio seno, alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti. L'elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si verifica la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco, presentato al segretario del Comune, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio. La votazione del documento programmatico e della lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessori è unica ed in presenza di più documenti, contestuale.

2. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

3. La decadenza dell'intera Giunta si verifica anche nel caso di dimissioni «contestuali» di oltre la metà degli Assessori.

4. In tal caso decade pure il sindaco, anche se non dimissionario, dato che il sindaco è componente della Giunta.

5. Avverandosi una delle ipotesi sopra accennate, si seguiranno le seguenti regole:

a) le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure, possono essere date a voce, ma verbalizzate in una seduta del Consiglio.

b) la data di presentazione delle dimissioni è da riferire al momento in cui le stesse sono state formalizzate in un documento che assuma data certa.

6. Resta salva la possibilità della revoca delle dimissioni prima della scadenza del termine di 60 giorni e fino alla presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

7. La decadenza della Giunta ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.

8. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

9. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al punto 8, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

10. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18 Composizione

La Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori facenti parte del Consiglio comunale.

Art. 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che propone gli argomenti da trattare, tenuto conto anche degli altri argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 20 Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da Organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti e programmi esecutivi, elabora disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per l'assunzione di personale;

g) adotta provvedimenti di: assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, adotta altresì, provvedimenti disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri Organi;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

q) approva gli storni di stanziamento da capitoli di spesa corrente.

3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina gli indici ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22

Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. L'elezione e la durata in carica del sindaco osservano le stesse modalità previste dal precedente articolo 17 per l'elezione della Giunta comunale, durata in carica e decadenza della stessa.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e di cessazione della carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

l) adotta ordinanze;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;

q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale ne prenda atto assieme alla decadenza della Giunta;

s) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già

conclusi, quando manchi nel Comune una figura «direttiva», ausiliaria del segretario «rogante».

t) funge da presidente delle Commissioni di gara e di concorso, con l'assistenza del segretario comunale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia e fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente.

u) funge da presidente di Commissioni di concorso per assunzioni di personale, con l'assistenza di apposito impiegato di adeguato livello in qualità di segretario verbalizzante della riunione stessa.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle Istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco:

a) determina il giorno dell'adunanza consiliare, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) convoca la Giunta e la presiede e propone gli argomenti da trattare tenuto conto degli altri argomenti proposti dai singoli Assessori.

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico;

2. Il vice sindaco svolge anche le funzioni surrogatorie del sindaco in caso di sua assenza o impedimento, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale sia quale ufficiale di Governo;

3. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 27

Deleghe del sindaco

1. Il sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;

2. Ha inoltre potere di delegare la sottoscrizione di particolari atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o a consiglieri, ai dipendenti comunali ad-

detti ai servizi, o al segretario comunale. Apposito regolamento disciplinerà dettagliatamente le modalità di attuazione di tali facoltà;

3. Le deleghe rilasciate agli assessori, ai consiglieri, ai dipendenti comunali ed al segretario comunale devono essere fatte per iscritto e nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunicate agli Organi competenti.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario comunale

Art. 28

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, funzionario statale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'Organo burocratico che:

a) assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari o dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, in collaborazione con i responsabili degli uffici interessati e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

5. Allo stesso Organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29

Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, quali:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione delle risorse umane (personale) e delle risorse strumentali per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici fissati dagli Organi elettivi;

c) ordinazioni di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente impegnate;

e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;

i) formulazione degli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi.

l) funge da componente di diritto delle Commissioni di concorso per l'assunzione di personale;

m) partecipa con funzioni di ufficiale verbalizzante alle Commissioni di gara;

n) roga contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Ente.

Art. 30

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne allo stesso.

2. Se richiesto, o su propria iniziativa, formula pareri e consulenze propositive di ordine tecnico e giuridico agli Organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità.

3. Formula e sottoscrive i pareri e attestazioni previsti dalla legge sulle proposte dei provvedimenti deliberativi.

Art. 31

Attribuzioni di sovrintendenza-Direzione-Coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di iniziativa, d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ente.

2. Autorizza le prestazioni straordinarie, previa deliberazione d'impegno dell'Organo competente, le missioni, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

4. Esercita la vigilanza e controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale attraverso gli strumenti di gestione e controllo.

5. Concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per le verifiche dei risultati.

Art. 32

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, curandone le verbalizzazioni e sottoscrivendole; partecipa, altresì, con facoltà di delega, nei limiti previsti dalla legge, alle sedute degli altri Organi collegiali.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca, la mozione di sfiducia costruttiva ed il documento programmatico per l'elezione del sindaco e della Giunta Comunale.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale o dall'impiegato delegato dal sindaco, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 33

Vicesegretario

Il vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale affiancandolo nello svolgimento della gestione generale e particolare, nonché sostituendolo nei casi di vacanza e assenza nei limiti previsti dalla legge.

Capo II Uffici

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante

un attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 35

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Art. 36

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

TITOLO III SERVIZI

Art. 37

Servizi pubblici locali-Forme di gestione

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni e prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

6. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 38

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per «l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere comunale, oltre a comprovate capacità e/o esperienze amministrative e/o competenze specifiche.»

4. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere garantito proporzionalmente il diritto della maggioranza e della minoranza risultante dal documento programmatico;

5. La proposta scritta e motivata di revoca o di sfiducia costruttiva del presidente o dei singoli componenti può essere presentata dal sindaco o da 1/5 dei consiglieri assegnati; sulla proposta provvede il Consiglio comunale contestualmente alla sostituzione.

Art. 40

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il documento programmatico, nonché il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.

6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e/o comprovate esperienze di amministrazione e/o competenze specifiche nel settore.

7. La proposta, scritta e motivata, di revoca o di sfiducia costruttiva del Presidente o dei singoli componenti

può essere presentata dal sindaco o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Sulla proposta provvede il Consiglio comunale contestualmente alla sostituzione.

Art. 41

S. p. A. a prevalente capitale pubblico locale

Negli Statuti della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di partecipazione e norme di raccordo tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 42

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con gli altri Enti pubblici territoriali, con la Comunità Montana e con la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, saranno stipulate apposite convenzioni approvate dal Consiglio comunale, dalle quali risultino oltre che la natura, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per raggiungere gli obiettivi.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 43

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E facoltà del Consiglio richiedere agli Organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 44

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S. p. A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 45

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo si-

stema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti nel rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 46

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

3. Per particolari iniziative l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazioni, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 48

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può

avvenire ad opera sia dei singoli soggetti che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi-general.

3. Apposito regolamento regolerà in dettaglio modi, forme e tempi per l'attuazione del diritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 49

Procedura per l'ammissione di istanze, petizione e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia al segretario del Comune che provvederà ad inoltrarle al sindaco.

3. Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

4. Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'Organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

5. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 50

Principi generali

Il Comune riconosce e valorizza le forme associative di cooperazione e di volontariato presenti sul proprio territorio.

Art. 51

Associazioni

1. Tutte le realtà associative di cui al precedente articolo sono annotate, su istanza del rappresentante dell'Ente interessato, su apposito registro da conservare e tenere a cura degli uffici comunali.

2. Devono essere indicate le modalità, strutture organizzative, i fini, i mezzi di cui l'associazione dispone.

3. Le scelte amministrative che riguardano direttamente l'attività delle associazioni registrate ai sensi del precedente punto 1 devono essere precedute dall'acquisizione di pareri consultivi espressi dagli Organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Le Associazioni potranno altresì formulare proposte all'amministrazione comunale, in ordine a materie che riguardano esplicitamente la propria attività.

5. Eventuali provvedimenti di carattere contributivo potranno essere erogati esclusivamente alle Associazioni registrate ai sensi del presente statuto e dell'apposito regolamento e che agiscono per finalità e conformità al presente statuto ed alla legge.

Art. 52

Organismi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, re-

quisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

2. Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto della loro attività o per interventi mirati a porzioni di territorio di loro competenza. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

*Art. 53
Incentivazione*

Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, nel rispetto e con le modalità di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 12 della Legge n. 241/1990.

*Art. 54
Partecipazione alle Commissioni*

Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

**Capo III
Referendum-diritti di accesso**

*Art. 55
Referendum*

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ed interessanti l'intera collettività comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10% del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto;

*Art. 56
Effetti del referendum*

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 57
Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie

*Art. 58
Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende

speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I risultati finali della gestione annuale di ogni anno, vengono inviati, a tutti i capofamiglia corredati da una relazione illustrativa.

**Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA**

*Art. 59
Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 2/3 degli elettori al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.

*Art. 60
Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

*Art. 61
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma terzo.

Art. 63
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro l'anno, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.